



venerdì 13 gennaio 2017

CODICE APPALTI

Riforma appalti, per il Consiglio di Stato è da riscrivere anche il decreto sui livelli di progettazione

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 13/01/2016

TERREMOTO

Terremoto/1. In vigore l'ordinanza sull'elenco dei progettisti: limite (derogabile) agli incarichi

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 13/01/2016

Terremoto/2. Via libera alla riparazione di fabbriche e capannoni danneggiati

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 13/01/2016

PROFESSIONE

Jobs act autonomi, Confindustria: fuori i professionisti

www.edilportale.com del 13/01/2016

PREVIDENZA

Casse, stop al prelievo statale Ora la chance dei rimborsi

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 13/01/2016

Gli Enti di previdenza si preparano per i rimborsi

Italia Oggi pag. 1+25 del 13/01/2016

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

13 Gen 2017

Riforma appalti, per il Consiglio di Stato è da riscrivere anche il decreto sui livelli di progettazione

Mauro Salerno

A occhi maliziosi potrebbe assumere quasi i connotati di una "guerra di posizione" il puntiglioso confronto tra Consiglio di Stato da una parte, ministero delle Infrastrutture e Anac dall'altra, sull'attuazione del codice degli appalti. Dopo i pesanti dubbi sollevati sul valore delle linee guida dell'Anticorruzione, la bocciatura del decreto sui compiti di direttore lavori e direttore dell'esecuzione dei contratti, Palazzo Spada ha rispedito ora al mittente il decreto con la definizione dei livelli di progettazione messo a punto da Porta Pia. Per farlo, la commissione speciale del Consiglio di Stato ha distillato obiezioni sia formali che sostanziali in un parere «interlocutorio» di 50 pagine, condito da considerazioni sul rapporto tra diritto e tecnica (con il primo che «per definizione» «non può essere subalterno» alla seconda) giudicate alla stregua di «questione preliminare» ai fini della valutazione del provvedimento.

Andando alla sostanza, il risultato è che i tecnici delle Infrastrutture dovranno riscrivere in molti punti i 38 articoli di cui si compone il decreto, se vorranno ottenere il parere positivo dei giudici amministrativi. Inoltre, prima di rimettere di nuovo al vaglio il decreto, dovranno riaprire le consultazioni, acquisendo il parere della Conferenza unificata e di Itaca, segnalando in una nuova relazione illustrativa «in che punto e come si è intervenuti sul testo».

Nel merito, al Consiglio di Stato non è piaciuta innanzitutto la scelta di lasciare alle stazioni appaltanti la valutazione se separare o meno in due fasi l'elaborazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, che costituisce il primo livello della progettazione, sostituendo il vecchio progetto preliminare. Perché la novità «conferisce all'amministrazione un potere amplissimo di modellare la procedura a suo piacimento». Per questo, la commissione chiede al ministero di assoggettare questa possibilità all'obbligo di motivazione come «condizione del proprio parere favorevole».

Obiezioni di analogo tenore vengono mosse sui livelli successivi della progettazione «caratterizzati da una proliferazione di elaborati» suscettibili, si rileva nel parere, di caricare di costi aggiuntivi le stazioni appaltanti. Di qui l'invito ad alleggerire «gli oneri progettuali», in base al tipo e alla dimensione delle opere. Bocciata anche la tecnica normativa: «Nel decreto in esame - si legge nel parere - si assiste oltre che a ripetizioni, ad aggiunte o modifiche incompatibili».

Uno stop arriva poi alle linee guida, affidate al Consiglio superiore dei lavori pubblici, come strumento di indirizzo alla progettazione. «A parte la contraddizione (documenti normativi non cogenti) l'ennesimo ricorso allo strumento delle linee guida, fuori dall'impianto codicistico, è inappropriato». Conseguenza? Le linee guida «devono essere eliminate» Anche questa, «per la Commissione «è una condizione del proprio parere favorevole».

Pur apprezzando la scelta di puntare sulla «qualità della progettazione», la commissione solleva dubbi sul numero di adempimenti richiesti che «se non assolutamente necessari comportano un ingiustificato ed ingiustificabile aggravio procedimentale ed economico». Assioma da cui scaturiscono una serie di «criticità».

Tra queste, le scelte di «porre in via generalizzata gli stessi adempimenti per tutte le tipologie di intervento» e di appesantire di costi e adempimenti «la fase iniziale del procedimento». «I molteplici livelli di approfondimento, nei diversi passaggi tra progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - si argomenta nel parere - non hanno storicamente ad alcun reale miglioramento nella qualità progettuale e realizzativa dei lavori e, a molti esperti, sono apparsi solo un ostacolo alla realizzazione di opere in tempi rapidi».

Non mancano poi un lungo elenco finale di correzioni formali al testo, una serie di indicazioni in vista del correttivo appalti e la bocciatura della scelta di affidare al Rup «il potere di disporre una variazione del contenuto progettuale, individuando gli elaborati o le relazioni tecniche che devono comporre il progetto». Anche queste previsioni, sottolinea la commissione, «devono essere eliminate». Altrimenti, quasi inutile dirlo, addio parere favorevole.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

13 Gen 2017

Terremoto/1. In vigore l'ordinanza sull'elenco dei progettisti: limite (derogabile) agli incarichi

Massimo Frontera

Sono in vigore le regole per l'iscrizione nell'elenco unico dei professionisti che intendono acquisire incarichi per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia danneggiate dal sisma. Il Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, ha infatti pubblicato l'apposita ordinanza che fissa i limiti degli incarichi che si possono acquisire nel cratere, i costi delle prestazioni tecniche (ordinarie e specialistiche) coperte dal contributo pubblico e indica infine i requisiti richiesti ai professionisti per l'iscrizione nell'elenco. Ora manca solo l'avviso del Commissario Errani che apre concretamente lo sportello (on line) per le richieste di iscrizione.

La misura passa attraverso una collaborazione con le associazioni rappresentative dei progettisti, definita da un protocollo sottoscritto con la rete delle professioni tecniche, che è parte integrante dell'ordinanza.

Sul delicato punto che riguarda il limite alla cumulabilità degli incarichi, da una parte l'ordinanza fissa un tetto massimo di riferimento, pari a un massimo di 30 incarichi per un valore dei lavori che comunque non può superare i 25 milioni di euro. Poi però prevede delle percentuali di "sforamento" a questo tetto - variabili tra il 20% e il 35% - in funzione della struttura e composizione dello studio o della società di ingegneria.

Ma soprattutto consente la possibilità di derogare a questi ulteriori livelli massimi, "ad personam" con provvedimento commissariale nel quale vengono indicati, per il singolo studio o società, il massimo livello di incarichi che si può acquisire. Si legge infatti al paragrafo 6 del protocollo d'intesa Commissario-Rpt: «Con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, motivato da esigenze organizzativa professionale, può essere autorizzata, su istanza documentata del professionista iscritto ovvero che intenda iscriversi nell'elenco speciale, l'assunzione di incarichi, anche oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2». «Il professionista - si legge sempre nel protocollo d'intesa - è obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti».

L'ordinanza indica i vari casi in cui al professionista può essere rifiutata l'iscrizione oppure i casi in cui viene cancellato o sospeso dall'elenco. «Il Commissario - si legge all'articolo 6 dell'ordinanza - dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto (...) nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES».

«L'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico», si legge ancora a proposito di eventuali infrazioni.

Se il professionista non consegna il progetto entro i termini scatta la risoluzione del contratto, senza diritto ad alcun compenso: «L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l'attività svolta». I termini massimi per l'esecuzione dei progetti saranno definiti con una successiva ordinanza di Errani. Il protocollo stipulato dovrà essere ratificato dai singoli consigli e ordini nazionali dei professionisti.

Un osservatorio bilaterale per la vigilanza

I protocollo dà anche vita a un «Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attività dei professionisti», composto da tre rappresentanti della struttura commissariale e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni tecniche.

Tra i compiti dell'osservatorio c'è quello di proporre al Commissario «le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

13 Gen 2017

Terremoto/2. Via libera alla riparazione di fabbriche e capannoni danneggiati

Massimo Frontera

Via libera alle attività di riparazione, ripristino o ricostruzione delle strutture industriali e produttive danneggiate. È già in vigore l'ordinanza n.13 del 9 gennaio firmata dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani per accelerare la ripresa delle attività produttive di qualsiasi tipo e settore. L'ordinanza è in vigore dall'11 gennaio, cioè il giorno successivo alla pubblicazione sul sito della struttura commissariale della ricostruzione.

Possono beneficiare dei contributi le imprese dei settori industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche e zootecniche per danni su edifici distrutti o gravemente danneggiati, dichiarati inagibili. Possono inoltre beneficiare dei contributi anche i seguenti soggetti: imprese che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune; proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici danneggiati o distrutti, anche acquisiti in leasing; proprietari o locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, sono obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari a uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio principale a destinazione industriale o produttiva, limitatamente agli interventi sulle parti comuni dell'edificio.

Le domande di contributo devono essere presentate agli uffici speciali per la ricostruzione entro 120 giorni, a partire dall'entrata in vigore dell'ordinanza. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro 90 giorni. Il contributo massimo riconosciuto ai richiedenti è del 100% per gli interventi sugli immobili, dell'80% per i beni mobili e del 60% per le scorte. Nel caso di lavori, il contributo verrà erogato dalla banca all'imprese che esegue i lavori in base all'avanzamento dei lavori.

In allegato all'ordinanza vengono, tra le altre cose, specificate le soglie di danno (definizioni), i costi parametrici ammissibili e i requisiti necessari a ottenere il contributo.

PROFESSIONE

Jobs act autonomi, Confindustria: fuori i professionisti

di Alessandra Marra 13/01/2017

Per le professioni ordinistiche una riforma del lavoro ad hoc. Rivedere le clausole sul recesso e sulla certezza del pagamento



13/01/2017 – Escludere i professionisti dall'ambito di applicazione del Jobs act per autonomi, trattando il tema delle professioni ordinistiche in una riforma organica ad hoc. Questa la richiesta di Confindustria nel corso dell'audizione alla Camera del 10 gennaio scorso sul [ddl sul lavoro autonomo](#).

Jobs act autonomi: escludere le professioni ordinistiche

Secondo Confindustria il disegno di legge si basa su una **contraddizione di fondo**: da un lato equipara i professionisti (intesi in senso ampio) alle imprese, dall'altro, sul presupposto della terzietà assicurata dai professionisti regolamentati, il provvedimento prefigura un ampliamento delle funzioni sussidiarie loro attribuite, anche in veste "sostitutiva" della **Pubblica Amministrazione (PA)**. Per gli Imprenditori la delega prevista per [l'individuazione di quegli atti delle PA che possono essere rimessi anche alle professioni](#) ordinistiche (art. 5), **andrebbe contro la tutela di determinati interessi pubblici** e degli assetti concorrenziali dei mercati di riferimento. **Bisognerebbe quindi**

dividere i settori in cui è auspicabile una decisa deregolamentazione e la conseguente equiparazione alle imprese (anche con la possibilità di partecipare ad appalti pubblici) e quelli in cui **permane l'esigenza del presidio ordinistico**, a tutela di interessi pubblici. Nel primo caso, andrebbero rimosse le barriere che limitano la concorrenza e creano ingiustificati oneri burocratici ed economici. Nel secondo caso, una volta confermata la necessità del sistema ordinistico, andrebbe **riordinato l'assetto dei compiti e delle funzioni degli Ordini**, eliminando o attenuando le forme di ingerenza sui comportamenti economici del professionista. Nell'ambito di questo riassetto, potrebbe trattarsi anche la delega sulla rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche. Di conseguenza Confindustria consiglia **di trattare il tema delle professioni**, alla luce delle peculiarità di quelle regolamentate (previsione di ordini, albi e collegi; riserve di attività; incompatibilità; restrizioni all'accesso ecc.), **in una sede diversa e con un approccio organico**, dopo un'attenta analisi di impatto regolatorio e dei benchmark europei.

Lavoro autonomo: rivedere le clausole abusive

Secondo Confindustria la norma che prevede l'inefficacia diretta delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente il contratto, di recedere senza congruo preavviso e che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni porterebbe ad un regime di **maggiore tutela per il lavoratore autonomo**. Infatti gli Imprenditori hanno fatto notare che, oltre a derogare alla disciplina del codice civile in ordine alle clausole vessatorie che consente di approvarle specificamente per iscritto **il ddl sugli autonomi appare più garantista** di quello che il Codice del consumo prevede a tutela dei consumatori per colmare l'asimmetria tra le diverse posizioni contrattuali. Questo approccio sembra in contrasto con la prospettiva tracciata dallo stesso ddl di allineare, sotto vari profili, il lavoratore autonomo all'imprenditore. Confindustria ha continuato: **“La previsione di un regime di favore per il lavoratore autonomo** potrebbe creare un ingiustificato squilibrio tra la tenuta dei contratti stipulati dai lavoratori autonomi e quella dei contratti stipulati dagli imprenditori. Alla luce di tali considerazioni si propone di assoggettare imprenditore e lavoratore autonomo allo stesso regime contrattuale, eliminando dal ddl le citate previsioni speciali”.

Autonomi: i suggerimenti di Confprofessioni

Di parere opposto a Confindustria Confprofessioni che, in audizione alla Commissione Lavoro della Camera, punta a **rafforzare ulteriormente il ruolo centrale dei professionisti**, segnalando alcuni interventi tesi a una miglior regolazione del lavoro autonomo. Secondo la Confederazione delle professioni si deve ancora lavorare su: sussidiarietà e **snellimento**

burocratico, agevolazioni fiscali per l'assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori autonomi, norme sulla salute e sicurezza tagliate su misura degli studi professionali, ampliamento dei contratti di rete e lavoro agile. La strada maestra indicata da Confprofessioni rimane la **semplificazione amministrativa attraverso la valorizzazione dei professionisti**. E davanti alla Commissione Lavoro di Montecitorio, Confprofessioni ha ribadito la ferma convinzione che «i liberi professionisti rappresentano la risorsa più preziosa per agevolare lo snellimento delle procedure amministrative». Sulla **delega di alcuni compiti propri della PA** ai professionisti Confprofessioni ha ammonito: “il trasferimento ai liberi professionisti di attività attualmente svolte dalla pubblica amministrazione **non deve tradursi in un aggravio di adempimenti**, oneri e responsabilità a carico dei professionisti, senza un’adeguata contropartita economica”. Sul fronte dell’equiparazione tra liberi professionisti e imprenditori, ai fini dell’accesso ai bandi europei e la possibilità per i liberi professionisti di aderire a contratti di rete, un ulteriore miglioramento, segnalato da Confprofessioni, punta ad **allargare il contratto di rete** non solo ai bandi e gare d’appalto, ma anche ad altre attività economiche diverse. In questo ambito, è auspicabile inserire nel provvedimento la **revisione delle norme sulle Società tra professionisti**, introducendo meccanismi che impediscano ai soci di capitale di influire indebitamente sui principi del lavoro professionale e chiarendo il regime fiscale e contributivo degli utili.

© Riproduzione riservata

Il sistema privato. La sentenza della Corte costituzionale 7/2017

Casse, stop al prelievo statale Ora la chance dei rimborsi

La Corte costituzionale interviene a tutela dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati.

Con la sentenza 7/2017 la Corte costituzionale ha fornito importanti chiarimenti sul sistema previdenziale gestito dagli enti previdenziali privatizzati istituiti in base al Dlgs 509/94, cui sono obbligatoriamente iscritti i professionisti appartenenti a numerose categorie.

Uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni è stato quello relativo alla natura di tali soggetti, il cui statuto giuridico dipende in effetti da un singolare concorso di disposizioni civilistiche e di diritto pubblico: si pensi, da un lato, alla veste giuridica esteriore di associazioni o fondazioni assunta dagli enti, alla predisposizione di bilanci civilistici, al regime fiscale applicato; dall'altro, all'attività di servizio pubblico di rilevanza costituzionale svolta, all'inclusione nel perimetro della finanza pubblica allargata, all'attribuzione della qualifica di organismi di diritto pubblico ai sensi del Codice degli appalti pubblici.

In questo articolato (e non sempre coerente) contesto normativo, la Corte costituzionale offre un'innovativa chiave di lettura, che porta a compimento un percorso interpretativo avviato con la sentenza 248/1997 nella quale era stato affermato che la trasformazione in associazioni o fondazioni non incide sulla persistente natura pubblica dell'attività svolta da tali enti.

Nella sentenza 7/2017, i giudici della Consulta affermano che il diverso assetto organizzativo degli enti previdenziali privatizzati deve essere inquadrato nel più ampio contesto della scelta operata dal legislatore del 1994 di introdurre un sistema previdenziale mutualistico per tali gestioni, in alternativa a quello di tipo solidaristico che informa la gestione previdenziale generale.

Un sistema mutualistico – osserva la Corte – è caratterizzato «dalla corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali» e dall'esclusione di ogni forma di finanziamento pubblico degli enti privatizzati, i quali devono erogare i trattamenti pensionistici e assistenziali ricorrendo solo alle risorse proprie, gestite secondo criteri di economicità e prudenza.

Il differente regime giuridico delle Casse, secondo i giudici costituzionali, si riflette inevitabilmente sul «bilanciamento degli interessi in gioco», ossia tra le generali esigenze del bilancio statale e la specifica tutela dei diritti degli iscritti alle Casse.

Una volta ammesse forme di gestione previdenziale di tipo mutualistico, il rispetto del principio costituzionale di ragionevolezza impone pertanto che «il relativo assetto organizzativo e finanziario debba essere preservato in modo coerente con l'assunto dell'autosufficienza economica, dell'equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni».

Lo specifico vincolo di destinazione che caratterizza il patrimonio gestito dagli enti previdenziali privatizzati ha dunque indotto la Corte costituzionale a ribadire come le loro spese di gestione devono comunque «essere ispirate alla logica del massimo contenimento e della massima efficienza, dal momento che il finanziamento di tale attività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti, cosicché ogni spesa eccedente al necessario finisce per incidere negativamente sul sinallagma macroeconomico tra contribuzioni e prestazioni».

Per la Corte costituzionale, l'autonomia gestionale delle Casse e il perseguimento di economie di spesa non si pongono tra loro in contraddizione: l'estensione agli enti previdenziali privatizzati delle norme sulla spending review si rivela pertanto coerente con la tutela dei diritti previdenziali degli iscritti e il contestuale raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di finanza pubblica allargata.

Diversamente, la previsione di un prelievo sui risparmi conseguiti per ragioni di fiscalità generale concretizza un irragionevole assetto degli interessi costituzionalmente rilevanti, pregiudicando l'equilibrio tra versamenti e prestazioni che fonda il sistema previdenziale mutualistico degli enti previdenziali privatizzati. Proprio per tale ragione, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo l'articolo 8, comma 3 del Dl 95/2012, introduttivo di una forma di prelievo continuativo e strutturale sul patrimonio degli enti previdenziali privatizzati, determinato attraverso l'imposizione di risparmi nell'attività gestionale.

Secondo l'articolo 136 della Costituzione, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Gli enti previdenziali privatizzati, oltre a non dover più corrispondere all'Erario i risparmi realizzati nella loro gestione potranno agire, sussistendone i presupposti, per la ripetizione delle somme già versate ovvero eccependo la compensazione.

Il professor Aristide Police e l'avvocato Filippo Degni hanno assistito la Cassa dei dottori commercialisti nel giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza in commento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aristide Police
e Filippo Degni

DOPO LA CONSULTA

Quasi 30 milioni di rimborsi alle casse delle libere professioni

Migliorini a pag. 25

QUASI 30 MLN DI EURO IN GIOCO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Gli enti di previdenza si preparano per i rimborsi

Quasi 30 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra che lo stato potrebbe dover restituire alle Casse di previdenza a seguito della bocciatura da parte della Corte costituzionale della norma relativa alla spending review di Monti prevista dalla legge 135/2012. (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Numeri alla mano, infatti, solo nel 2015 gli enti hanno versato nelle casse dello stato più di 10 mln di euro di risparmi di spesa effettuati sulla base dei consumi intermedi. Un versamento che, a più riprese, è stato definito dalle Casse un vero e proprio prelievo forzoso a scapito degli iscritti, passato negli anni dal 5 al 15% e che, per stessa ammissione del presidente Adepp, Alberto Olivetti, a fine 2016 aveva già raggiunto i 29 milioni di euro (si veda *ItaliaOggi* del 30 novembre 2016). Risorse che le Casse hanno tutta l'intenzione di far rientrare nel più breve tempo possibile, in modo da poterle destinare completamente agli iscritti. «La Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, di concerto con gli altri enti aderenti all'Adepp, intende attivarsi per la restituzione dell'indebito versamento effettuato a seguito della pronuncia di incostituzionalità della norma», ha fatto sapere Luigi Pagliuca,

presidente dell'Istituto, «i giudici, infatti, hanno stabilito un principio fondamentale ribadendo l'autonomia delle Casse di previdenza privatizzate. Un risultato importante per tutti

i professionisti». Nel dettaglio, la disposizione finita sotto la lente della Consulta, ovvero l'art. 8, comma 3, dl 95/2012, stabiliva che le Casse di previdenza, in quanto inserite nell'elenco Istat, ogni anno avrebbero dovuto adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti al 5% per il 2012 e al 10% a partire dal 2013 (valore arrivato al 15% a partire dal 2014) da riversare, poi, annualmente nelle casse dello stato. Un vero e proprio prelievo strutturale che secondo i giudici costituzionali è risultato essere illegittimo su tutta la linea. Ad avviso della Consulta, infatti, nel bilanciamento tra le esigenze degli enti di previdenza e quelle del bilancio dello stato queste ultime non possono essere ritenute prevalenti in modo automatico imponendo, di conseguenza un prelievo destinato in modo generico all'erario. Senza contare, poi, che se può essere ammissibile da parte dello stato una richiesta di prelievo eccezionale in un momento di difficoltà economica, non può invece, essere contemplato un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi degli enti.

Il prelievo nel 2015

Cassa	Valore in euro
Enpam	2.133.369
Inarcassa	1.306.745
Cassa forense	1.203.270
Cipag	791.252
Enasarco	701.157
Cnpr	618.963
Cnpdc	589.217
Enpaia	568.472
Enpacl	502.767
Eppi	480.930
Inpgi	446.510
Onaosi	286.321
Enpap	240.024
Epap	223.691
Enpapi	223.120
Enpav	181.160
Cassa notariato	179.757
Enpab	100.742
TOTALE	10.777.468
Fonte: Adepp	

Beatrice Migliorini